

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1838</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GASCO, BOFFARDI INES, BIANCHI FORTUNATO, MORINI,  
BARBA, CORTESE, BECCARIA, MONTI MAURIZIO, BORRA,  
FOSCHI, BALDI, MIROGLIO, REVELLI, MERLI**

*Presentata l'8 marzo 1973*

**Modifica dell'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118,  
concernente la concessione del congedo straordinario per  
cura ai mutilati ed invalidi civili**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concede ai mutilati e invalidi civili, occupati presso le aziende pubbliche e private, un congedo straordinario per cure, non superiore a 30 giorni.

La norma è stata ed è tuttora oggetto di contrastanti interpretazioni a danno degli invalidi.

I punti maggiormente controversi sono due:

a) il carattere cogente o non della disposizione nei confronti dei datori di lavoro;

b) l'obbligatorietà della normale retribuzione durante l'assenza dal lavoro per congedo straordinario.

Circa il carattere cogente o non della norma, e di conseguenza, la consistenza giuridica del beneficio, le aziende private in generale e alcune aziende pubbliche, sostengono che la concessione del congedo straordinario agli invalidi civili è di mera facoltà delle aziende.

La Confindustria, in particolare, sostiene che l'articolo 26 della legge 118 ha voluto riprodurre l'ipotesi del primo comma dell'ar-

ticolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

« All'impiegato possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari » confermando in tal modo il concetto di facoltà, insito nel significato, anche corrente del verbo « può », di cui all'articolo 26 della legge numero 118.

Al riguardo va precisato che la possibilità del congedo si riferisce al soggetto avente bisogno di cura in quanto, allo stato, sempreché tale necessità sia riconosciuta dal medico provinciale, sorge da parte dell'interessato un vero e proprio diritto a usufruire del congedo stesso.

Pertanto, il « può » si riferisce unicamente all'accertamento sanitario e non all'obbligatorietà della cura. Difatti, riconosciuta al soggetto la necessità di usufruire di un periodo di cure, è preclusa al datore di lavoro ogni potestà facoltativa.

Tale interpretazione trova il suo fondamento logico e giuridico nella pronuncia del

Consiglio di Stato che, con parere n. 544/72 del 18 aprile 1972, ha riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo ad usufruire di un congedo straordinario a favore di tutti coloro che hanno bisogno di un periodo di cure.

Il parere del Consiglio di Stato, d'altra parte, è stato fatto proprio dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con sua nota n. 14/6284 del 16 ottobre 1972, diretta alla Presidenza del Consiglio e, per conoscenza, alla Associazione nazionale mutilati invalidi civili.

Ciò, pertanto, induce a dare una maggiore chiarificazione alla norma onde frustrare ogni perplessità in merito.

A tal fine è stata predisposta la modifica della norma nel senso che agli invalidi, riconosciuti tali dalle commissioni sanitarie provinciali, deve essere concesso un periodo di cure.

Circa la procedura da seguirsi, in analogia con quanto previsto per i mutilati e invalidi di guerra e per servizio, viene stabilito che gli interessati devono presentare domanda in carta semplice, corredata dal verbale di visita sanitaria effettuata dalla commissione sanitaria provinciale e da un certificato medico precisante la cura ed il periodo.

Per quanto riguarda la retribuzione va precisato che alcune aziende pubbliche non hanno incontrato difficoltà a corrisponderla interamente, mentre altre e tutte le aziende pri-

vate si sono sempre rifiutate con il pretesto che nell'articolo 26 della legge n. 118 non è fatto alcun cenno della retribuzione.

Circa tale problema si fa rilevare che l'atteggiamento, sia degli enti pubblici sia delle aziende private è del tutto pretestuoso. Difatti, se sussiste un rapporto di impiego o di lavoro, e al dipendente, per legge, compete un periodo di cure, il rapporto non può subire né interruzione, né sospensione e, pertanto, al lavoratore compete la retribuzione.

D'altra parte, tale direttiva ha trovato già la sua risoluzione per i mutilati e invalidi di guerra ai quali, durante il periodo del congedo per cure, è conservata la retribuzione intera.

Conseguentemente, in analogia a quanto già previsto per altra categoria di invalidi, si propone che anche agli invalidi civili sia conservata la retribuzione durante il periodo di congedo straordinario.

Diversamente, il beneficio del periodo di cure verrebbe eluso, in quanto l'interessato, privo di ogni sostentamento economico, sarebbe messo nella impossibilità di usufruire del beneficio cui, in concreto, dovrebbe rinunciare.

Conseguentemente, viene predisposta l'unica proposta di legge che sostituisce, a tutti gli effetti, l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati e invalidi civili occupati presso le aziende pubbliche e private, è concesso un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni.

Gli interessati per poter fruire di detto congedo devono presentare al datore di lavoro domanda in carta semplice corredata dalla copia del verbale della visita sanitaria effettuata dalla commissione sanitaria provinciale e di un certificato medico, in carta semplice, attestante la natura e la durata della cura.

Durante il periodo di cure ai mutilati e invalidi civili compete la retribuzione già in godimento con la esclusione del lavoro straordinario e dei compensi speciali ».